

DETERMINAZIONE n. 3 del 14 gennaio 2022 Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani

Oggetto:

Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativamente alle attività di applicazione del metodo tariffario rifiuti – MTR2 di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 nei confronti dei comuni dell' ATO - Emilia Romagna. CIG 9065511855



IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e s.m.i., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito allo scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ed in particolare il Programma biennale di acquisto servizi e forniture";
- la determinazione del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, tra cui si annovera la responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l'art. 192 che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione contenente il fine, l'oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del contratto, nonché le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.lgs. 50/2016 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (cd Decreto sblocca cantieri), convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti;

premesso che:



- con deliberazione n. 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- in base alla disciplina richiamata l'Agenzia svolge la funzione di Ente Territorialmente Competente con rifermento al Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (SGR) in tutto il territorio regionale dell'Emilia Romagna;
- rientrano, in particolare, tra le competenze di ATERSIR le funzioni di validazione dei dati economici finanziari trasmessi dai Comuni, in quanto gestori di almeno un segmento del servizio di gestione rifiuti urbani ai fini della predisposizione dei Piani Economici Finanziari;
- in particolare le attività di consistono in:
 - 1. verifica della completezza delle informazioni di consuntivo anno 2020 (ed eventuali altre annualità utili al processo di validazione, ad esempio dati di preconsuntivo/bilancio assestato anno 2021) trasmesse dai Comuni sopra citati, raccolte da Atersir attraverso la richiesta di compilazione di uno specifico format e di trasmissione della documentazione integrativa di supporto;
 - 2. attività di validazione, ai sensi della disciplina Arera, dei dati raccolti al punto 1;
 - 3. eventuale integrazione e modifica dei dati trasmessi dai Comuni citati secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
 - 4. eventuale valutazione e redazione di motivate istanze richieste dai Comuni;
 - 5. trasferimento dei dati validati, nella modulistica/tool di calcolo messo a disposizione dall'Agenzia e sviluppo della proposta tariffaria 2022-2025 ivi compreso il calcolo dei conguagli tariffari dei Comuni precedentemente indicati in applicazione del MTR2 e s.m.i.:
 - 6. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa delle attività di validazione effettuate;
 - 7. predisposizione della relazione di accompagnamento illustrativa dell'applicazione del MTR2 e dello sviluppo dei prospetti del PEF.
 - 8. elaborazione presentazione di sintesi della manovra tariffaria sia in formato excel che in formato power point.
 - 9. attività di aggiornamento per le annualità 2024, 2025 dei PEF proposti in base alla disciplina Arera e predisposizione delle analoghe relazioni di cui ai punti 7, 8 relative alle attività effettuate in sede di aggiornamento;

considerato che:

- allo stato attuale sul territorio regionale esistono innumerevoli comuni per i quali effettuare le attività sopra descritte;
- l'Agenzia fin dalla sua istituzione non ha mai raggiunto piena copertura dotazionale risultando sempre gravemente sottodimensionata;
- con riferimento all'attività di produzione dei PEF 2022-2025, attribuita all'Area Servizio Gestione Rifiuti, risultano disponibili 6 funzionari tecnici con adeguata esperienza a fronte di oltre 300 PEF da produrre a seguito del dialogo con circa 260 comuni e 11 gestori, in aggiunta alle ulteriori specifiche funzioni allo stesso attribuite;

ritenuto dunque che:

- per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nelle more dell'integrazione del personale in servizio, l'Agenzia necessiti di acquisire, da soggetti terzi altamente qualificati, il servizio tecnico di supporto sopra descritto;
- l'Agenzia, per lo svolgimento di tale attività, ritiene opportuno avvalersi di un soggetto terzo, esperto e qualificato, cui affidare, per un periodo massimo pari indicativamente a 40



giorni nell'anno 2022 (la durata potrà essere maggiore in caso di ulteriori proroghe dei termini di approvazione delle tariffe TARI oltre al 31/03/2022) e sei mesi nell'anno 2023, l'attività di supporto alle attività sopra descritte;

valutato che il costo complessivo dei servizi soggetto a ribasso è quantificato presuntivamente in € 160.000,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente);

considerato che:

- non risultano Convenzioni attive Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art.1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;
- non risultano Convenzioni attive in Intercent ER aventi ad oggetto servizi identici o comparabili con quelle della presente procedura di approvvigionamento;
- nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA di CONSIP S.p.A. è presente il Bando di abilitazione "Servizi Servizi di supporto specialistico";

dato atto che:

- l'Agenzia intende procedere all'acquisizione del supporto di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 76/2020 convertito con L.120/2020 e s.m.i., mediante procedura sul mercato elettronico di Consip S.p.A.nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, pubblicità e rotazione,
- l'Agenzia ha valutato di procedere, preventivamente allo svolgimento della procedura di RDO su MePA di Consip, ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati alla successiva procedura di acquisto del servizio di supporto tecnico per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti;
- con determinazione n. 255 del 7 dicembre 2021 l'Agenzia, al fine di realizzare la richiamata indagine di mercato, ha approvato avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici interessati ad una successiva procedura di acquisto tramite Mepa di Consip del servizio di supporto tecnico all'agenzia relativamente alle attività finalizzate all'applicazione del metodo tariffario rifiuti urbani MTR2 di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 nei confronti dei comuni dell'ATO Regione Emilia Romagna in regime di Tari;
- il suddetto avviso è rimasto in pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dal 3 dicembre 2021 al 24 dicembre 2021 con termine ultimo per la ricezione delle richieste di adesione le ore 12:00 di venerdì 24 dicembre 2021;
- hanno risposto all'avviso di manifestazione di interesse n. 7 operatori economici;
- si ritiene pertanto opportuno procedere con richiesta di offerta mediante lo strumento "RDO" di Consip S.p.A., con invito rivolto agli operatori che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente atto e che abbiano abilitazione attiva alla sezione "Servizi Servizi di supporto specialistico", fatti salvi i criteri stabiliti nella manifestazione di interesse citata e i principi ordinamentali;
- l'esigenza di conferire il maggior grado di competitività alla procedura *de qua*, di cui alle LL.GG. Anac n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sopra citate, è inteso come assolto dalla pubblicizzazione del predetto Avviso di manifestazione di interesse;

precisato altresì che:

 consistendo l'oggetto prevalente dell'appalto nell'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'Aggiudicatario o comunque diverse dalle



sedi dell'Agenzia, visto l'art 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008, non si ritiene che debba essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale non soggetti a ribasso ammontano ad $\in 0,00$;

richiamato l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) che definisce i contenuti della presente determinazione;

ritenuto opportuno pertanto che il sottoscritto dott. Paolo Carini Dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani assuma il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, e altresì assuma il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto, in considerazione del fatto che risulta dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e delle adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è individuato;

dato atto che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6/bis D.lgs. 241/1990;

acquisito il seguente CIG Codice Identificativo Gara – CIG 9065511855;

dato atto che la spesa pari a € 160.000,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente) trova copertura nel bilancio di previsione vigente a valere sul codice di bilancio 1 09 03 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", cap. 103075/00 "Prestazioni di servizio a supporto del SGRU" e che l'importo previsto nel programma biennale dei servizi e forniture richiamato sarà adeguato con successivo aggiornamento;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di attivare per le motivazioni espresse in premessa la procedura di acquisto del servizio di supporto tecnico all'agenzia relativamente alle attività di applicazione del metodo tariffario rifiuti – MTR2 di cui alla deliberazione Arera 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 nei confronti dei comuni dell'ATO - Emilia Romagna in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 2. di approvare lo schema di capitolato d'appalto (Allegato 1) e lo schema di disciplinare tecnico (Allegato 2) che costituiscono parti integranti e sostanziali al presente atto;
- 3. di ritenere opportuno che il sottoscritto in qualità di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani assuma nel presente procedimento il ruolo di RUP Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e altresì assuma il ruolo di direttore dell'esecuzione del contratto;
- 4. di indirizzare specifiche richieste di offerta mediante lo strumento "RDO" di Consip S.p.A. agli operatori economici che hanno presentato la propria candidatura nell'ambito della manifestazione di interesse di cui alla determinazione n. 255 del 7 dicembre 2021;
- 5. di stabilire che la RdO di cui al punto precedente dovrà essere rivolta agli operatori economici accreditati tramite apposito bando di abilitazione al mercato elettronico di



CONSIP S.p.A. nel seguente elenco di iscrizione "Servizi – Servizi di supporto specialistico", ponendo a base di gara l'importo di € 160.000,00 al netto di IVA e con oneri di sicurezza interferenziali pari a € 0;

- 6. di dare atto che il CIG Codice Identificativo Gara è 9065511855;
- 7. di dare atto che la somma di € 160.000,00 (oltre ad IVA di legge ed eventuali altri oneri di natura previdenziale a carico del committente) trova copertura al codice di bilancio 1 09 03 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", cap. 103075/00 "Prestazioni di servizio a supporto del SGRU" del bilancio di previsione 2022-2024;
- 8. di rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa, a seguito dell'espletamento della procedura di acquisto, alla determina di aggiudicazione all'operatore economico risultante aggiudicatario in via definitiva, onde consentire la corretta imputazione della spesa di competenza
- 9. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
- 10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini
(documento firmato digitalmente)



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'AGENZIA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RICHIESTI PER LA REDAZIONE DEI PEF, AL CALCOLO DEI CONGUAGLI RELATIVI AGLI ANNI 2018-2019 E ALL'APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2) 2022/2025 PER I COMUNI DELL'AMBITO OTTIMALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

CIG 9065511855

Art. 1 – Stazione appaltante

1. Stazione appaltante è l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli 8/f 40121 Bologna (di seguito ATERSIR o Agenzia).

Art. 2 - Fonti normative

- 1. L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata in via graduale:
 - dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Disciplinare di gara, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche integrazioni nonché dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni Bis), convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021;
 - dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dalla L.R. 23/2011 e dalle deliberazioni ARERA in materia di regolazione tariffaria del servizio gestione rifiuti urbani;
- 2. Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato;

Art. 3 – Importo a base di gara e valore complessivo del servizio

- 1. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. L'importo a base di gara, riferito al complesso dei servizi come meglio dettagliati al successivo articolo 4, è stimato in € 160.000,00 Iva ed eventuali oneri previdenziali esclusi
- 3. Il suddetto importo a base di gara deve intendersi omnicomprensivo di tutte le prestazioni da eseguire e di tutti i costi inerenti il servizio e le prestazioni da eseguire.
- 4. Sono ammesse esclusivamente offerte al ribasso rispetto all'importo a base di gara.
- 5. Per il presente affidamento, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 81/2008, non è stato



redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) in quanto oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR. Non sussistendo interferenze non sono state conseguentemente conteggiati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale sono posti pari a zero.

Art. 4 - Oggetto del servizio, prestazioni richieste, elenco delle attività e degli elaborati

- 1. Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di supporto tecnico all'Agenzia nelle attività di attività di supporto all'Agenzia finalizzate alla validazione delle informazioni e dei dati che confluiranno nei PEF MTR2 2022/2025, al calcolo dei conguagli RC relativi alle annualità 2018 e 2019 da riportare poi nel PEF 2022 e all'applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) 2022/2025 per i Comuni in regime di TARI dell'Ambito Ottimale dell'Emilia Romagna (per un totale di 260 Comuni) distribuiti nelle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini oltre a 3 Comuni appartenenti alla Regione Toscana, e compresi i 3 comuni della Provincia di Firenze ricadenti nell'ambito territoriale ottimale regionale.
- 2. Il servizio consiste nella fornitura di supporto di natura tecnica ed economico-finanziaria all'Agenzia territoriale dell'Emila Romagna per i Servizi Idrici e rifiuti (ATERSIR) in alcune fasi preparatorie nella redazione delle predisposizioni tariffarie (altrimenti dette Piani Economico Finanziari o PEF) ai sensi della Deliberazione 3 Agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA (nel seguito MTR2).
- 3. In particolare, si richiede di supportare l'Agenzia nel reperimento delle informazioni e dei dati di competenza comunale e nella loro validazione necessari alla elaborazione del piano economico finanziario per tutti i bacini tariffari in regime di TARI dell'Ambito Ottimale (coincidente con la Regione Emila Romagna + 3 Comuni della regione Toscana), della verifica della loro completezza, coerenza e congruità, nonché nel dialogo con i Comuni nella fase finale di sistematizzazione delle informazioni e dei dati immediatamente precedente la proposta dei PEF ai Consigli Locali e al Consiglio di Ambito.
- 4. I Comuni in regime di TARI nell'Ambito Ottimale dell'E.R. sono circa 260 distribuiti tra tutte le province oltre a tre Comuni Toscani.
- 5. L'Agenzia, con propria nota formale, ha già invitato i Comuni a produrre entro un tempo limite le informazioni e i dati di rispettiva competenza necessari alla elaborazione dei piani economico finanziari 2022/2025 ai sensi del MTR 2, ed ha somministrato un file in formato .xlsx predisposto per la raccolta dati, oltre alle prime istruzioni per la restituzione delle informazioni richieste; l'Azienda incaricata viene quindi presentata ai Comuni quale soggetto che opera per conto dell'Agenzia nelle fasi di dialogo con i Comuni, che si svilupperà sulla base dei dati già reperiti, su quelli eventualmente ancora da reperire e sugli aggiornamenti degli stessi operati dalle amministrazioni comunali.
- 6. L'Azienda incaricata dovrà quindi rapportarsi con i singoli Comuni, supportarli nella raccolta e sistematizzazione dei dati, oltre che nella realizzazione delle dichiarazioni e relazioni di cui all'art. 7, pt.to 7.3 della deliberazione del MTR2, riferendo puntualmente all'Agenzia sul corretto flusso dei dati e sulle inerzie registrate.
- 7. Successivamente, l'Azienda curerà la fase di validazione prevista dal MTR2 dei dati provenienti dalle fonti contabili prodotti dai Comuni e produrrà i PEF (lato comune) secondo i tool messi a disposizione dall'Agenzia e da ARERA, riferendo formalmente ad ATERSIR tramite apposita relazione, come meglio descritto di seguito.
- 8. Il supporto ai Comuni dovrà essere reso attraverso video conferenze, scambio di informazioni e dati via mail ed ogni altro mezzo (preferendo tutti i precedenti agli incontri in presenza, che



- avverranno solo se richiesti espressamente dall'Agenzia in considerazione di specifiche necessità), che consenta la risoluzione di dubbi o quesiti da parte dei Comuni, fino alla formalizzazione di lettere di sollecito qualora l'Azienda rilevi inerzie da parte dei Comuni, tali da pregiudicare la consegna, entro le scadenze fissate dalla legge, all'Agenzia di tutti i dati e le informazioni richiesti per la redazione dei PEF 2022/2025 dal MTR2.
- 9. In caso di completa inerzia del Comune, è richiesto all'Azienda di acquisire la base dati necessaria alla redazione dei PEF MTR2 2022/25 sulla base delle informazioni più recenti disponibili presso l'Agenzia e secondo il principio di tutela degli utenti previsto dal MTR2.
- 10. Il lavoro e le istruttorie potranno altresì essere organizzati autonomamente dall'Azienda anche attraverso la programmazione di incontri collettivi (ad esempio con più Comuni appartenenti alla stesa Unione o con Comuni aventi caratteristiche di servizio o problematiche simili).
- 11. L'Azienda organizzerà un servizio di risposta a quesiti e call center telefonico al quale i Comuni si potranno rivolgere in orario di ufficio dal Lun al Ven in merito a problematiche normative e operative afferenti la redazione delle informazioni e dei dati richiesti dal MTR 2 per la composizione dei PEF 2022/25. L'Azienda dovrà assicurarsi che le risposte fornite siano sempre coerenti con i documenti e materiali già forniti dall'Agenzia (manuale ANEA per la compilazione della raccolta dati, risposte della sezione FAQ nella pagina del sito dedicata a MTR-2, indicazioni tecniche fornite da ARERA).
- 12. Le relazioni tra l'Azienda ed i funzionari dell'Agenzia dovranno essere costanti e frequenti, in modo da permettere il necessario monitoraggio dell'avanzamento delle attività e, nel contempo, consentire all'Agenzia di occuparsi delle speculari con i Gestori industriali e delle altre attività di istituto.
- 13. L'operatore economico dovrà svolgere le attività di seguito riportate per ciascuno dei bacini tariffari (Comuni) che l'operatore economico dovrà svolgere, distinta per Fasi di lavoro:

		ATTIVITA'	DESCRIZIONE
FASE 1	1	Supporto ai Comuni nella redazione delle informazioni e dei dati secondo i modelli proposti da ATERSIR e conformi a MTR2	 Individuazione dei costi riconosciuti dalla norma; Verifica del valore ammissibile di accantonamento al fondo dei crediti di dubbia esigibilità; Supporto all'individuazione dei fabbisogni standard e analisi delle risultanti superiori ai valori standard; Definizione di eventuali costi di natura previsionale (COI, CO₁₁₆, CQ), e degli obiettivi tecnici ad essi sottesi; Individuazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2022 e anni seguenti; Individuazione dei parametri di crescita del limite delle entrate tariffarie riconoscibili (PG, QL, C116) a fronte di variazioni dei servizi gestiti dai Comuni;



FASE 2	2	VALIDAZIONE DEI DATI Verifica della completezza, della coerenza e della congruità delle informazioni e dei dati forniti (da svolgere secondo indicazioni fornite dall'Agenzia). Redazione: • della relazione di accompagnamento illustrativa delle attività di validazione dei dati economico-tariffari di consuntivo 2020 e miglior stima 2021 e per la determinazione dei rispettivi conguagli tariffari (come da capitolo 4 dello schema tipo di relazione di accompagnamento, di cui alla Determina ARERA n. 2/2021)	VEDI ALLEGATO 1 La relazione di validazione dei costi è prevista per ogni Comune, ma può intendersi assolta nel caso previsto dall'art. 29.2 del MTR-2.
FASE 3	3	Recupero dati e calcolo RC pregressi	Sulla base dei dati già in possesso di ATERSIR ed attraverso richieste specifiche, dovranno essere ricostruiti per ogni Comune i RC non calcolati per i PEF MTR 2020 e 2021 da trasferire nella componente RCtot del PEF 2022.
	4	Produzione dei PEF (lato Comune) 2022/25 attraverso i Tool di calcolo concordati con l'Agenzia	L'attività comprende la verifica del limite all'aumento delle entrate tariffarie, le eventuali rinunce e/o rimodulazioni dei costi riconosciuti, e l'eventuale relazione di istanza di superamento del limite all'aumento delle entrate tariffarie;
	5	Confronto con l'Agenzia in merito alle attività che precedono e supporto nella definizione dei PEF a partire dalla presentazione della prima proposta ai Comuni, con recepimento, analisi ed eventuale accoglimento delle rettifiche proposte.	
	6	Redazione della relazione di accompagnamento illustrativa dell'applicazione del MTR2 e dello sviluppo dei prospetti del PEF (come da capitoli 2 e 3 dello schema tipo di relazione	riassume le criticità emerse durante tutte le precedenti fasi per preparare
FASE 4	7	Supporto per l'aggiornamento biennale dei PEF da effettuarsi in analogia con quanto stabilito alle precedenti attività,	



		indicativamente nel secondo semestre dell'anno 2022 al fine di produrre i PEF aggiornati 2024 e 2025 e i conguagli rispetto al PEF 2023.	
FASE ZERO	8	Confronto periodico con ATERSIR	

NB: si noti che le Attività 1, 2, 4, 5, 6 saranno ripetute nella revisione biennale riguardante i PEF2023-2024 e per eventuali revisioni infra-periodo oggi non prevedibili

Ai fini della liquidazione, al termine della FASE 1 l'Azienda dovrà trasmettere all'Agenzia una breve relazione descrittiva delle attività svolte, degli esiti generali e dei Comuni contattati.

Ai fini della liquidazione della FASE 2 l'Azienda dovrà avere trasmesso all'Agenzia entro i tempi utili alla approvazione dei PEF le relative relazioni di validazione.

Ai fini della liquidazione della FASE 3 l'Azienda dovrà avere trasmesso all'Agenzia entro i tempi utili alla fase finale di confronto con i Comuni il calcolo degli RC, i PEF (lato Comune) e le relative relazioni generali riguardanti gli esiti dei confronti e delle istruttorie per ogni Comune.

La liquidazione della FASE ZERO avviene a fronte dell'approvazione dei PEF purchè questa sia avvenuta sulla scorta della documentazione e della piena e corretta esecuzione delle attività delle FASI da 1 a 3. In mancanza degli elementi necessari, la liquidazione della FASE ZERO sarà limitata all'effettivo risultato.

Con l'accettazione da parte di ATERSIR dell'offerta, l'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire i servizi sopra elencati nei termini indicati nel successivo Art. 5.

Art. 4.bis – Modalità di svolgimento del servizio

- 1. Per lo svolgimento delle attività illustrate al punto 4, l'aggiudicatario dovrà avvalersi di un numero di collaboratori adeguato al numero di Comuni da raggiungere e supportare nonché dei PEF da elaborare; il numero minimo di collaboratori richiesto è pari a 10 elementi, in considerazione del tempo limitato in cui le prime fasi dell'appalto devono essere condotte.
- 2. L'operatore economico aggiudicatario dovrà essere disponibile a specifici incontri, su temi e/o problematiche di interesse del committente, richiesti da ATERSIR da svolgersi anche presso la propria sede di Bologna.
- 3. L'operatore è altresì tenuto a partecipare a riunioni formalmente convocate da Atersir necessarie al coordinamento e alla verifica del lavoro in fasi quali:
 - a. monitoraggio progressivo dell'avanzamento delle attività;
 - b. analisi di nuove esigenze;
 - c. rendicontazione ad ATERSIR delle attività svolte.
- 4. Tali riunioni saranno indicativamente 5, oltre ad assicurare la presenza negli incontri conclusivi con tutti i Comuni.
- 5. In occasione di tali riunioni l'operatore economico aggiudicatario dovrà far partecipare i collaboratori facenti parte del proprio gruppo di lavoro ritenuti necessari e, comunque, coordinare conseguentemente l'attività del gruppo di lavoro.



Art. 5 – Termini di esecuzione del servizio

- 1. L'appalto avrà decorrenza dalla data di attivazione del servizio che avverrà a partire dal primo giorno successivo alla sottoscrizione del contratto e si svolgerà in due tranches:
- PEF 2022/25: la durata massima è stimata in 40 giorni complessivi, benché legata comunque ai tempi di fornitura dei dati da parte dei comuni e dei gestori; allo stato attuale si ritiene di fissare al 5/03/2022 il termine per la produzione del PEF definitivo e concordato con i comuni (conclusione FASE 3); la durata potrà essere maggiore in caso di ulteriori proroghe dei termini di approvazione delle tariffe TARI oltre al 31/03/2022.
- Aggiornamento biennale: l'attività avrà inizio nel secondo semestre 2023 e la durata massima è stimata in 6 mesi complessivi, benché legata comunque ai tempi di fornitura dei dati da parte dei gestori e ai provvedimenti di ARERA che, per cause sopravvenute, possono non coincidere con quelli stimati dalla stazione appaltante. Per il completamento di tali attività potrà essere individuata una differente scadenza in relazione ai tempi di trasmissione dei dati consuntivi 2022 e, comunque, in relazione alle nuove direttive che ARERA o i competenti ministeri emaneranno in proposito.
- 2. ATERSIR si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.
- 3. Entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, ATERSIR verificherà che l'aggiudicatario abbia regolarmente e completamente eseguito le prestazioni contrattuali; a tal fine il RUP redigerà il certificato di regolare esecuzione, anche parziale, data la natura pluriennale del contratto.

Art. 6 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

- 1. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale/collaboratori addetti all'esecuzione contrattuale.
- 2. Il fornitore nell'esecuzione di tutte le prestazioni del servizio dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte anche ai sensi dell'art. 1176 c.c., nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
- 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate all'Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.
- 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed l'aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Aggiudicatario ogni relativa alea.
- 5. Salvo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, l'operatore economico potrà sviluppare il servizio nel modo che riterrà opportuno; l'esecuzione dovrà comunque avvenire con



modalità, tempi e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'amministrazione contraente; l'operatore economico svolgerà la propria attività in completa autonomia con la supervisione di ATERSIR e saranno a totale proprio carico le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio

- 6. L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 7. Le attività contrattuali da svolgersi eventualmente presso i locali di ATERSIR debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ATERSIR stessa. L'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ATERSIR continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; l'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
- 8. L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ATERSIR e/o da terzi autorizzati.
- 9. L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale/collaboratori specializzati che possono accedere nei locali di ATERSIR nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Aggiudicatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 10. L'aggiudicatario si obbliga a consentire ad ATERSIR, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 11. Il materiale andrà consegnato alla stazione appaltante in copia cartacea e su supporto magnetico in formato editabile.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche dell'Aggiudicatario

- 1. L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale/collaboratori necessari per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
 - d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.
- 2. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei luoghi indicati da ATERSIR.
- 3. L'aggiudicatario prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ATERSIR, entro i territori di competenza di ATERSIR medesima.
- 4. In materia di avvalimento e subappalto si applica quanto previsto rispettivamente dagli articoli 89 e 105 del D.Lgs. 50/2016



Art. 8 - Penali

- 1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste, ad insindacabile giudizio dell'Agenzia verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo complessivo del servizio.
- 2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto all'aggiudicatario dall'ATERSIR contraente; l'aggiudicatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ATERSIR, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 3. ATERSIR potrà applicare all'aggiudicatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo dei servizi oggetto del contratto.
- 4. ATERSIR potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'Aggiudicatario, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 5. L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
- 6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, l'aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. L'aggiudicatario si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
- 3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
- 4. L'aggiudicatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
- 5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
- 6. Il CIG del presente appalto è CIG 9065511855

Art. 10 - Corrispettivi

- 1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica dell'aggiudicatario.
- 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono



- dovuti unicamente all'aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ATERSIR.
- 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5. L'aggiudicatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

- 1. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura elettronica, la cui compilazione:
 - dovrà avvenire esclusivamente attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Codice Univoco Ufficio della presente Agenzia è il seguente CUU: UFAEH8;
 - dovrà applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) riportando la lettera "S" nel campo 2.2.2.7 e la descrizione "Scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72" nel campo 2.2.2.8; lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, alle fatture estere e alle fatture sottoposte a "reverse charge".

Le fatture dovranno inoltre:

- riportare il CIG;
- essere intestate ad ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Via Cairoli 8/f, 40121 Bologna, Codice Fiscale 91342750378;
- specificare le coordinate bancarie e il nr di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 2. I pagamenti del corrispettivo previsto verranno effettuati previa presentazione di regolare fattura con le seguenti modalità:
 - 30%, a seguito della trasmissione della documentazione richiesta a conclusione della FASE 1 di cui all'art. 4, e della predisposizione di apposita relazione del RUP che certifichi la congruità e regolarità esecutiva delle attività svolte;
 - un ulteriore 30% a seguito della trasmissione della documentazione richiesta a conclusione delle FASI 2 e 3 di cui al paragrafo 4 e della predisposizione di apposita relazione del RUP che certifichi la congruità e regolarità esecutiva delle attività svolte;
 - un ulteriore 30% a seguito della trasmissione della documentazione richiesta a conclusione della FASE 4 di cui al paragrafo 4 e della redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP;
 - un ulteriore 10% a seguito della conclusione delle attività previste dalla FASE ZERO, come già specificato all'articolo 4 e della redazione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP;
- 3. Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate al comma 1 sospende i termini di pagamento.
- 4. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dal termine di verifica della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste o se successive dalla data di ricevimento delle fatture.



- 5. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, ATERSIR procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
- 6. su richiesta dell'operatore economico e subordinatamente alla costituzione di apposita e adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, può essere corrisposta l'anticipazione del 20% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016; in tal caso l'anticipazione è recuperata dai pagamenti previsti al punto 2 precedente prima interlinea che verrà decurtato proporzionalmente fino al recupero completo della somma anticipata
- 7. L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'aggiudicatario può sospendere l'esecuzione del contratto e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nello stesso. Qualora l'aggiudicatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

Art. 12 - Trasparenza

- 1. L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara di non trovarsi nelle situazioni di conflitto di interesse disciplinati dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016;
 - e) dichiara di non avere in corso, alla data di presentazione dell'offerta, alcun tipo di incarico e/o servizio in favore dei soggetti gestori del SII oggetto del presente avviso. L'affidatario deve altresì impegnarsi a non svolgere le attività di consulenza sopra descritte nei confronti di tali imprese per la durata del presente contratto oggetto del presente disciplinare. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore idrico.
- 2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 13 - Riservatezza

- 1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
- 2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.



- 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 6. L'aggiudicatario può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 7. L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

- 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, ATERSIR potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
- 2. In ogni caso ATERSIR può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) qualora l'aggiudicatario abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 8;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'aggiudicatario negativo per 2 (due) volte consecutive;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- 3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.
- 4. La risoluzione del contratto potrà avvenire anche per accertate violazioni dell'impresa appaltatrice nell'applicazione delle norme che regolano il contratto di lavoro; la risoluzione del contratto fa sorgere a favore di ATERSIR il diritto di affidare il servizio in oggetto ad altra ditta;



- 5. ATERSIR procederà alla risoluzione del contratto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A., così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010
- 6. Alla ditta appaltatrice saranno addebitate le maggiori spese sostenute da ATERSIR a causa della risoluzione contrattuale da imputare alla ditta medesima
- 7. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione

Art. 15 - Recesso

- 1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata a/r.
- 2. L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.1 n. 95/2012,
- 3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
 - ii) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l'aggiudicatario medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- 3. Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ATERSIR.
- 4. In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi
 - L'aggiudicatario si obbliga inoltre a tenere indenne Atersir di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di Legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui debba rispondere in



- virtù dell'Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile/patrimoniale/professionale del medesimo aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. In particolare detta polizza tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'aggiudicatario possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al contratto. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 17 - Divieto di cessione di contratto e di credito

- 1. E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
- 2. Per quanto attiene la cessione del credito derivante dal presente contratto si fa applicazione dell'art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
- 4. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 Codice di comportamento

- 1. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 16 aprile 2013 n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel suddetto codice ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
- 2. Pertanto l'aggiudicatario è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di ATERSIR / sezione amministrazione trasparente.
- 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013 ATERSIR si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 19 - Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

- 1. L'aggiudicatario si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione di servizio, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
- 2. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 50/2016, il Dirigente del Servizio Rifiuti Urbani Dott. Paolo Carini.

Art. 20 - Controversie

1. Per ogni causa, controversia o azione promossa in sede giudiziaria in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e comunque relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'Agenzia sarà competente il foro di Bologna.



2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo 14 - "Risoluzione".

Art. 21 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1. Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e che i dati personali comunicati sono necessari e utilizzati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati solo per tale scopo e per il tempo strettamente necessario.
- 2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss.. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016.
- 3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) n. 679/2016.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Il contratto relativo al servizio in argomento viene perfezionato nella forma della scrittura privata con sottoscrizione digitale attraverso la piattaforma del MePa.
- 2. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ATERSIR per legge (IVA ed eventuali oneri previdenziali).

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

- 1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente, oltre alle disposizioni contenute nei codici civili e di procedura civile; si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del contratto.
- 2. La ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.05.2010 n. 136.



ALLEGATO 1 - LA PROCEDURA DI VALIDAZIONE

(Fonte: https://www.gsaigieneurbana.it/wp-content/uploads/2020/11/gestione-ok..pdf)

L'Azienda incaricata della validazione ha la responsabilità di identificare e svolgere quelle verifiche che consentano di rilasciare una *negative assurance letter*, vale a dire un'attestazione del fatto che non sono emersi elementi idonei a ritenere che i dati di origine contabile presenti nel "PEF Grezzo" sottoposto a verifica non rispondano ai requisiti di completezza, coerenza e congruità richiesti dalla regolazione. Perché tale attestazione sia significativa, consentendo di ritenere con ragionevole confidenza che i dati in discorso siano conformi, è necessario che le verifiche eseguite siano dotate di adeguata estensione e di appropriato livello di approfondimento.

Oggetto e scopo della validazione

Lo scopo della validazione consiste nel verificare la veridicità delle informazioni e dei dati forniti dai Comuni (più in generale, dai gestori) e la loro conformità rispetto alla regolazione, vale a dire che i dati di origine contabile ivi riportati provengano effettivamente da fonti contabili obbligatorie (principio di effettività) e siano stati effettivamente determinati nel rispetto dei principi stabiliti dalla regolazione – con particolare riferimento ai principi di pertinenza, ricorrenza ed ammissibilità – e quindi siano completi, coerenti e congrui. Gli input essenziali per l'attività di validazione, in carenza dei quali le verifiche di validazione non possono avere luogo, sono costituiti dai "PEF grezzi" forniti da ciascun Comune che svolge una o più attività in economia, comprensivi di Tabella Numerica, Relazione di Accompagnamento e Dichiarazione di Veridicità secondo i formati di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 4 della Deliberazione n. 363/2021, approvati con Determinazione n. 2/2021.

Atersir ha somministrato ai Comuni un apposito format di raccolta dati sviluppato da ANEA, che consente di implementare le tabelle dei PEF (allegato 1) grezzi dei comuni con quelli dei gestori, al fine di sviluppo del PEF finale.

Ai fini della conduzione delle verifiche, potranno essere richiesti ulteriori elementi, il cui contenuto presenti il livello di dettaglio necessario per la verifica di specifici requisiti, quali ad esempio schede contabili, destinazione di specifiche poste, situazioni inerenti ai cespiti, accantonamenti, ecc.

Verifiche formali e di completezza

Le prime verifiche di validazione riguarderanno la completezza e la correttezza formale della documentazione in input, vale a dire:

- l'effettiva presenza di tutta la documentazione prevista,
- il formato della Tabella Numerica, che deve corrispondere al prospetto di raccolta dati in formato .xlsx somministrato ai Comuni da parte di Atersir;



- la completezza della Tabella Numerica, vale a dire l'effettiva valorizzazione delle poste di origine contabile,
- il formato della Relazione di Accompagnamento, che deve essere coerente con l'Allegato 2 della Deliberazione n. 363/2021;
- la completezza della Relazione di Accompagnamento, che deve contenere una descrizione ragionevolmente esauriente dei criteri seguiti per dedurre i dati inseriti nella Tabella Numerica dalla documentazione contabile, nonché copia della documentazione contabile stessa,
- il formato della Dichiarazione di Veridicità, che deve essere coerente con l'Allegato 4 della Deliberazione n. 363/2021.

Verifiche sostanziali, di coerenza e congruità

La relazione di validazione darà evidenza delle verifiche sostanziali, di coerenza e congruità eseguite, vale a dire delle verifiche compiute, con riferimento a ciascun "PEF Grezzo", con lo scopo di stabilire se i dati di origine contabile ivi inseriti sono coerenti e congruenti:

- con la documentazione contabile, nel senso che sono calcolati a partire da valori riscontrabili nelle fonti contabili obbligatorie,
- rispetto alla regolazione, nel senso che:
- riflettono costi effettivamente pertinenti con il servizio rifiuti come definito dalla regolazione, per quanto attiene l'attività svolta nel territorio,
- sono calcolati applicando correttamente i criteri stabiliti dalla regolazione.

La Relazione di Validazione darà circostanziata evidenza almeno delle seguenti verifiche:

- verifica dell'effettiva esclusione dei costi presenti nelle fonti contabili che non sono attinenti al servizio rifiuti o che non sono ammissibili al riconoscimento tariffario, in virtù della loro natura o in virtù della loro destinazione;
- verifica del calcolo dei costi d'uso del capitale, ossia del fatto che detto costo sia stato determinato applicando il metodo del costo storico rivalutato con le specificità stabilite dal MTR:
- verifica del corretto trattamento di eventuali ricavi diversi da quelli relativi al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito dell'affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato;
- verifica del corretto calcolo delle componenti a conguaglio. Le verifiche saranno condotte secondo principi di significatività e materialità.



Esito ed output della validazione

La validazione avrà le caratteristiche di un procedimento partecipato, nell'ambito del quale il verificatore rappresenterà le proprie riserve circa l'ammissibilità al riconoscimento tariffario di specifici costi confluiti nel "PEF Grezzo" ed il Comune esporrà le proprie motivazioni a sostegno della loro ammissibilità, fornendo eventuali informazioni integrative. L'output dell'attività di validazione consisterà in una formale Relazione di Validazione con valenza di *negative assurance*, sottoscritta dal soggetto validatore e comprendente almeno:

- l'esatta identificazione del "PEF Grezzo" al quale si riferisce,
- la descrizione delle verifiche eseguite e delle considerazioni conseguenti,
- l'evidenza motivata delle eventuali specifiche poste presenti nel "PEF Grezzo" che non sono ritenute ammissibili al riconoscimento tariffario,
- le conclusioni circa la completezza, coerenza e congruità dei dati riportati nel "PEF Grezzo", ferme le eccezioni di cui al punto precedente.



DISCIPLINARE DI GARA per la procedura negoziata concernente l'affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'AGENZIA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RICHIESTI PER LA REDAZIONE DEI PEF, AL CALCOLO DEI CONGUAGLI RELATIVI AGLI ANNI 2018-2019 E ALL'APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2) 2022/2025 PER I COMUNI DELL'AMBITO OTTIMALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

Importo a base di gara Euro: € 160.000 ,00 (IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi)

Oneri della sicurezza di tipo interferenziale: € 0,00

Per il presente affidamento, ai sensi dell'art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008, non è stato redatto il DUVRI in quanto l'oggetto prevalente dell'appalto è l'esecuzione di servizi di natura intellettuale da svolgersi presso sedi o uffici dell'Aggiudicatario o comunque diverse dalle sedi di ATERSIR. Non sussistendo interferenze non sono state conseguentemente conteggiati oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Pertanto gli oneri della sicurezza di tipo interferenziale sono posti pari a zero.

CIG: 9065511855

1. PREMESSA

L'Agenzia intende svolgere una procedura per lo svolgimento ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RICHIESTI PER LA REDAZIONE DEI PEF, AL CALCOLO DEI CONGUAGLI RELATIVI AGLI ANNI 2018-2019 E ALL'APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO (MTR-2) 2022/2025 PER I COMUNI DELL'AMBITO OTTIMALE DELL'EMILIA ROMAGNA.

La procedura di acquisto sarà svolta dalla stazione appaltante mediante lo strumento "RDO" di Consip S.p.A. rivolta ad almeno 5 operatori scelti a cura del RUP prioritariamente tra coloro che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura di cui al presente atto e che abbiano abilitazione attiva alla sezione "Servizi" nell'iniziativa "Servizi di supporto specialistico", fatti salvi i criteri stabiliti nella precedente manifestazione di interesse e i principi ordinamentali.

Tali attività sono più approfonditamente esplicitate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016 l'indicazione dei costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell'attività d'impresa, va effettuata nella presente offerta, a pena di esclusione, anche quando gli stessi sono pari a 0 (zero) in fase di inserimento dell'offerta economica nella procedura di Consip.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 120 giorni.

Si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta, purché valida. Il prezzo di aggiudicazione, come determinato in sede di gara, è fisso e non revisionabile, in quanto l'eventuale variazione di costi dovuta ad inflazione od altre diverse ed imprevedibili cause devono essere già stimate dai concorrenti all'appalto per l'intero periodo contrattuale. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato della base d'asta.



Si rende noto che la verifica del possesso dei requisiti richiesti, di carattere generale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Tutti i soggetti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "*PASSOE*", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il servizio deve essere affidato ad un operatore qualificato nell'attività di regolazione tariffaria del servizio di gestione rifiuti urbani.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso delle condizioni di idoneità e dei requisiti previsti dal presente Bando, compresi i professionisti iscritti presso i competenti ordini professionali, ovvero i professionisti che dichiarino di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 per le attività elencate nel Capitolato d'Oneri, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.

Tali operatori possono partecipare alle condizioni previste dagli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'operatore singolo che nell'ambito della RDO sul MePa di Consip, intenda presentare offerta in RTI con altri operatori è avvertito che tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento devono essere abilitati al suddetto mercato elettronico onde consentire il regolare svolgimento della procedura sulla piattaforma

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti di qualificazione rispetto a quelli necessari all'abilitazione alla specifica categoria del Mercato Elettronico.

Per partecipare alla presente procedura, è necessario che l'operatore economico sia in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica che andranno dichiarati in sede di presentazione dell'offerta, provvedendo a compilare la domanda di ammissione, redatta secondo il modello DGUE:

- Capacità tecnica: avere maturato adeguata e documentata esperienza professionale in materia di: contabilità economica (generale ed analitica), contabilità degli EELL; normativa vigente in materia di TARI; regolazione tariffaria ARERA, ed in particolare in materia di MTR e MTR2 (individuazione, classificazione ed elaborazione delle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario); struttura e assetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In particolare è richiesto alla data termine di presentazione delle offerte nell'ambito della RDO da effettuarsi sul MePa di aver svolto, a favore di Enti d'Ambito o altri soggetti pubblici competenti nella regolazione del Servizio di Gestione Rifiuti (SGR) servizi di supporto per la predisposizione tariffaria, nel corso delle annualità dal 2019 al 2021, con riferimento ad almeno 50 comuni diversi che complessivamente:
 - o siano afferenti ad almeno 3 bacini gestionali diversi;
 - o siano afferenti ad almeno 2 diversi EGATO;
 - o sommino almeno 250 mila abitanti;
 - o comprendano almeno 10 comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, di cui almeno 2 con popolazione superiore a 25mila abitanti.



I requisiti sopraindicati sono orientati a garantire che l'Azienda sia in grado di collaborare con un elevato numero di Comuni di diverse dimensioni e caratteristiche, afferenti a contesti territoriali diversificati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti (da costituire o costituiti), i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento o Consorzio nel suo complesso.

Il possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dovrà essere dichiarato dall'operatore economico nell'apposito modello DGUE con indicazione puntuale dei servizi prestati a comprova e del numero di unità di personale dedicate alle attività.

Non si procederà all'affidamento dell'incarico in oggetto qualora ricorra in capo all'affidatario una delle seguenti situazioni:

- a) che si trovi in una delle situazioni che determinano l'esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, in ordine alle quali l'Amministrazione procederà alle relative verifiche e riscontri;
- b) che si trovi in situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale, riscontrabile dall'avere in corso, alla data termine di presentazione delle offerte nell'ambito della RDO da effettuarsi sul MePa, incarichi e/o servizi in favore dei soggetti gestori del SGR oggetto del presente avviso. L'affidatario deve altresì impegnarsi a non svolgere le attività di consulenza sopra descritte nei confronti di tali imprese per la durata del presente contratto oggetto del presente disciplinare. Nel caso di contratti presso aziende che si connotino come multi-utility, tale clausola varrà unicamente per i contratti stipulati con il settore ambiente.

3. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA E TEMPISTICA

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma MePa di Consip S.p.A. nei tempi ivi indicati.

La risposta da parte di ATERSIR agli eventuali chiarimenti presentati dai concorrenti avverrà entro 5 giorni solari dalla scadenza del termine di presentazione fissato sulla piattaforma.

L'offerta deve consistere dei seguenti documenti.

La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, la OFFERTA TECNICA e la OFFERTA ECONOMICA. E' considerata causa di esclusione immediata la presenza dell'offerta economica all'interno delle altre documentazioni richieste o comunque in tutti i casi in cui la stessa sia visibile prima della chiusura della fase di ammissione dei concorrenti e valutazione delle offerte economiche.

La **<u>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>**, deve contenere:

- 1. eventuale documentazione attestante il potere di firma di colui che sottoscrive i documenti, qualora sia persona diversa dal titolare o dal legale rappresentante;
- 2. la dichiarazione di possesso dei requisiti (generali e speciali) per l'ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 compilata secondo il fac-simile DGUE (Allegato A) e il fac simile integrativo (Allegato B) corredata, da copia del documento di identità e debitamente sottoscritta digitalmente. In caso di raggruppamento temporaneo l'Allegato A e l'Allegato B devono essere prodotti da ciascun componente il raggruppamento;



- 3. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010, modificato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 217 del 17.12.2010 tracciabilità flussi finanziari (**Allegato C**);
- 4. il PASSOE acquisito tramite il sistema AVCPASS;
- 5. in caso di avvalimento, fermo restando la compilazione delle specifiche sezioni del fac simile DGUE (**Allegato A**), il concorrente allega alla documentazione amministrativa il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- 6. atti relativi alla partecipazione alla procedura tramite R.T.I. o Consorzi; in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi sono obbligatori inoltre in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio stabile già costituiti:
 - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio stabile;
 - dichiarazione indicante la specificazione delle parti per le quali il singolo concorrente si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti (in caso di R.T.I.) oppure dei singoli membri indicati, in caso di consorzi stabili;
 - dichiarazione indicante le quote di qualificazione dei componenti R.T.I.;
 - dichiarazione indicante le quote di partecipazione al R.T.I. e le quote di esecuzione. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:
 - dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti R.T.I. con la quale viene indicato a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e con la quale viene assunto l'impegno che, in caso di aggiudicazione, lo stesso concorrente stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - dichiarazione indicante la specificazione delle parti del servizio per le quali il singolo concorrente (mandatario) si avvarrà del supporto operativo dei singoli soggetti riuniti;
 - dichiarazione indicante le quote di qualificazione dei componenti l'R.T.I.;
 - dichiarazione indicante le quote di partecipazione all'R.T.I. e le quote di esecuzione del servizio
- 7. l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario a pena di esclusione ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.lgs 50/2016. Il presente impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese che dovranno presentare apposita dichiarazione in tal senso; in relazione al presente obbligo i liberi professionisti sono equiparati alle microimprese.

Gli allegati A), B) e C) sopra citati a corredo della documentazione amministrativa saranno redatti a cura del RUP e messi a disposizione degli offerenti sulla piattaforma MePa di Consip nell'ambito della RDO.

In materia di avvalimento e subappalto si applica quanto previsto rispettivamente dagli articoli 89 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

In riferimento alle irregolarità essenziali relative ai punti precedenti trova applicazione quanto disposto dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016.

L'<u>OFFERTA TECNICA</u>, deve consistere in una relazione, firmata <u>digitalmente</u> dal concorrente e, qualora si tratti di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, da tutti i componenti il raggruppamento, riguardante la descrizione del servizio proposto con evidenza di tutti gli elementi utili per l'attribuzione del punteggio tecnico di cui al successivo punto 5.



L'offerta tecnica va corredata dei Curriculum professionali sintetici delle risorse/collaboratori costituenti il gruppo di lavoro, come previsto tra i criteri di valutazione (lett. A) di cui al punto 5.1. Per una più agevole lettura e comparazione delle relazioni presentate si chiede che le stesse siano divise in paragrafi rispettando i titoli e l'ordine dei criteri e sub criteri di cui alla tabella del successivo articolo 5.

Si chiede che i concorrenti redigano la suddetta relazione in forma il più possibile sintetica, contenuta, ove possibile, entro la lunghezza massima di 30 pagine (facciate), formato A4, carattere Arial 10 o superiore, interlinea 1 riga o superiore (escluse copertina, sommario e curricula), inclusi allegati.

Nel caso il concorrente ritenga di voler sottrarre all'accesso parte della propria offerta tecnica, dovrà essere inserita nell'offerta medesima una specifica dichiarazione contenente esaustive e dettagliate motivazioni riguardo i caratteri di segretezza tecnica o commerciale di alcune specifiche informazioni fornite nell'ambito della propria offerta tecnica.

Si ribadisce che:

- i concorrenti, in questo caso, sono invitati a <u>precisare in modo chiaro ed inequivocabile</u> le parti della propria offerta tecnica che contengono segreti tecnici e commerciali, contraddistinguendole ad esempio con evidenziatori colorati oppure mediante chiari riferimenti alla pagina, ai paragrafi/periodi e/o frasi nella dichiarazione di cui al presente punto;
- non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni.

L'offerta tecnica va redatta in conformità alla griglia di valutazione indicata al successivo punto 5.

L'<u>OFFERTA ECONOMICA</u>, deve contenere la sola offerta economica, redatta sul documento predisposto dal sistema MePa di Consip.

I ribassi si intenderanno comprensivi di ogni onere, spesa e remunerazione della fornitura dei beni e dei servizi, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, <u>dovrà essere sottoscritta</u> dal legale rappresentante dell'Impresa o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta con la documentazione amministrativa. In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l'offerta economica deve essere firmata da tutti i componenti il raggruppamento. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica nei modi sopra indicati determinerà esclusione dalla procedura senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio. Non è infatti considerata mera irregolarità essenziale ma causa immediata di esclusione in quanto la carenza di firma emerge in un momento in cui tutte le valutazioni della commissione sono note ed il procedimento di soccorso istruttorio è chiuso.

In riferimento alle **irregolarità essenziali relative ai punti precedenti** trova applicazione quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 in tema di soccorso istruttorio, come meglio descritto al successivo punto 6.

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

La scelta della migliore offerta avverrà secondo il criterio dell'**offerta economicamente più** vantaggiosa, da individuarsi in base ai parametri sotto riportati.

L'ammissibilità e la valutazione della documentazione amministrativa sarà curata dal RUP, ai sensi dell'Art. 5, punto 5.2, delle Linee guida n. 3 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con l'ausilio di un dipendente avente funzione di segretario verbalizzante.



L'ammissibilità e la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà curata da una apposita Commissione giudicatrice interna ai sensi dell'art art. 77, co. 1, D.lgs. 50/2016) e delle linee guida ANAC n. 5 e del regolamento di Atersir approvato dal Consiglio d'Ambito con deliberazione n. 5 del 31.01.2018.

5.1 Modalità di attribuzione dei punteggi:

I criteri per la definizione dei punteggi sono i seguenti:

	Parametro	Punteggio massimo
P _T	Offerta Tecnica	80 punti
$P_{\rm E}$	Offerta economica	20 punti
P _{TOT}	TOTALE	100 punti

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a P_T + P_E:

Dove:

 P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

 P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

Ferme restando le caratteristiche minime del servizio, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della proposta tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, secondo le modalità esposte nella tabella che segue.

Nella determinazione dei punteggi il risultato di ogni calcolo sarà arrotondato al centesimo (al centesimo inferiore se il terzo decimale è compreso fra 0 (zero) e 4, ed a quello superiore se il terzo decimale è compreso fra 5 e 9). Per la valutazione dell'offerta tecnica la commissione attribuirà i punteggi sulla base della seguente griglia di parametri e macro-criteri di valutazione:

	Criterio	Sub criteri di valutazione	Sub peso	Peso	Punteggio massimo
A	Organizzazione, professionalità e competenza del gruppo di lavoro	A1: Adeguata attribuzione delle risorse tecniche e dei collaboratori necessari a sviluppare le attività nei modi e nei tempi previsti e adeguatezza e flessibilità della struttura organizzativa proposta. Il numero di risorse assegnate allo svolgimento dei compiti operativi non dovrà essere inferiore a 10. Saranno valutati tutti gli aspetti organizzativi in grado di gestire al meglio un elevato numero di rapporti con i comuni al fine di ridurre le relazioni dirette Comuni-Agenzia e di assicurare il	15	45	



		raggiungimento dell'obiettivo entro le tempistiche indicate. Il piano organizzativo dovrà essere chiaramente desumibile dai documenti dell'offerta presentata. A2: Adeguate competenze tecniche e professionali: saranno valutati i collaboratori che hanno maturato, negli anni, una consolidata esperienza e competenza nelle attività di advisory economico-finanziario attinente la regolazione tariffaria dei servizi pubblici locali regolati da ARERA, in particolare in materia di predisposizione dei PEF del SGR. Per la valutazione del sub criterio il concorrente presenterà in sede di offerta sintetici curricula professionali delle risorse tecniche costituenti il gruppo di lavoro, da cui si evincano le competenze ed esperienze specificatamente richieste. A3: Esperienza maturata: Saranno valutate le esperienze maturate dall'Azienda sul tema oggetto dell'appalto, con particolare riferimento alla validazione dei dati ed al supporto diretto ai comuni per la determinazione dei PEF del servizio rifiuti ai sensi di MTR. Al fine di tale valutazione, oltre al fine di verifica del possesso dei requisiti minimi di partecipazione, l'offerta deve contenere informazioni sintetiche in forma tabellare in cui siano evidenziate le esperienze maturate a favore dei comuni, con indicazione della popolazione servita, del bacino gestionale e dell'ambito territoriale ottimale.	15		
В	Proposta metodologica per lo sviluppo delle attività	B1: Metodologia proposta per la validazione dei dati economici forniti dai comuni ai fini della disciplina MTR 2, chiarezza e completezza dell'offerta tecnica, con particolare riferimento all'organizzazione prevista per le attività oggetto della prestazione, ed alla sua efficacia rispetto alle esigenze di ATERSIR.	25	30	



		B2: definizione di un adeguato cronoprogramma a supporto della pianificazione del lavoro	_		
С	Proposta migliorativa	Migliorie proposte dall'offerente attinenti agli obiettivi della prestazione in oggetto sia di carattere tecnico che logistico-operativo, in particolare per soluzioni che consentano di abbreviare i tempi di confronto e di definizione dei PEF nel rispetto della correttezza formale e tecnica dei contenuti.	5	5	
	OFFERTA ECONOMICA (ribasso)				20

La Commissione di gara procederà mediante:

a. la valutazione della documentazione presentata per ciascun singolo parametro A, B, C, D, in relazione agli elementi valutativi evidenziati nella griglia, attribuendo un coefficiente di valutazione variabile tra zero e uno secondo la scala di misurazione di cui alla seguente tabella:

Giudizio sulla proposta	Coefficiente di merito			
Eccellente	da 0,81 a 1			
Ottimo	da 0,61 a 0,80			
Buono	da 0,41 a 0,60			
Discreto	da 0,21 a 0,40			
Sufficiente	da 0,01 a 0,20			
Insufficiente	0 (zero)			

b. per ogni singolo parametro A, B, C, D:

- 1. calcolo del valore medio aritmetico dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione a ciascun concorrente e calcolo del relativo punteggio;
- 2. qualora il punteggio calcolato al punto 1 risulti inferiore al rispettivo punteggio massimo previsto, si procederà alla loro riparametrazione riportando al punteggio massimo previsto per ogni singolo parametro il miglior punteggio assegnato per il parametro in esame ed incrementando proporzionalmente tutti gli altri punteggi assegnati ad ogni concorrente;
- c. il procedimento di riparametrazione che verrà effettuato anche sul punteggio complessivo ottenuto (derivante dalla sommatoria di tutti i parametri oggetto di valutazione) al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili (pari a 80) per il complesso dei parametri qualitativi e si procederà ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi provvisori assegnati.
- d. l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora nessuna offerta tecnica raggiunga un punteggio minimo (da riparametrare) pari a 60.



e. l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere a riparametrazione in presenza di una sola offerta validamente presentata.

Per l'attribuzione del Punteggio Economico (PE) sarà utilizzata la formula di seguito riportata:

$$(\mathbf{P_E})i = \mathbf{P_E}max \times (\mathbf{R}i / \mathbf{R}max)$$

dove:

- Ri è il ribasso percentuale dell'offerta iesima
- Rmax è il maggior ribasso percentuale fra tutte le offerte
- Pemax è il punteggio massimo economico pari a 20

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali. Saranno inoltre escluse le offerte presentate per un importo complessivo eccedente l'importo massimo indicato.

In caso di parità tra due o più operatori a seguito della valutazione dell'offerta economica, per l'aggiudicazione del servizio la stazione appaltante procederà mediante sorteggio.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, Atersir non assumerà verso di questi, alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la presente procedura e ad essa necessari e dipendenti, avranno conseguito piena efficacia.

Atersir, se ai sensi dell'art. 95 comma 12, ritiene che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

6. SOCCORSO ISTRUTTORIO AI SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 D. LGS. 50/2016

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al medesimo articolo. In particolare, l'Amministrazione in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE (allegato A) e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente disciplinare di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, provvederà a chiedere la integrazione o regolarizzazione nelle modalità previste dall'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, indicando il contenuto ed i soggetti che vi devono provvedere.

In tal caso il concorrente dovrà rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, con le modalità ed i contenuti indicati dall'Amministrazione, entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, indicato dall'Amministrazione, decorrente dall'invio della richiesta di regolarizzazione.

Nel caso in cui il concorrente non regolarizzi nel termine di cui sopra lo stesso è escluso dalla gara. In caso di irregolarità non essenziali ovvero nei casi di irregolarità formali ATERSIR ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma precedente.

7. OFFERTA ANOMALA



Ai sensi all'articolo 97, c. 3 e ss. del Codice. ATERSIR, nel caso in cui il numero delle offerte presentate e ammesse sia pari o superiore a tre, valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispettivi punti massimi previsti dal bando di gara. ATERSIR si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del citato art. 97 comma 6, ultimo periodo.

ATERSIR si riserva inoltre, la facoltà di non affidare il servizio senza che a seguito di ciò i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

8. GARANZIE

Non è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi dell'art 1 comma 4 del DL 76/2020 e s.m.i.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; in relazione al presente obbligo i liberi professionisti sono equiparati a microimprese.

Le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, l'Aggiudicatario costituisce una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto sotto forma di cauzione o fidejussione, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.lgs 50/2016. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dalla disciplina vigente per la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, c. 7 relativamente al possesso delle certificazioni.

La garanzia di cui al comma precedente deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Aggiudicatario.

In particolare, la garanzia definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ATERSIR, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali" del capitolato di gara, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ATERSIR verso l'Aggiudicatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ATERSIR.



In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto di ATERSIR e/o di terzi, in virtù dell'Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'aggiudicatario si obbliga inoltre a tenere indenne Atersir di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di Legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui debba rispondere in virtù dell'Appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'Aggiudicatario, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ATERSIR e dei terzi, per l'intera durata del presente servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile/patrimoniale/professionale del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al servizio affidato. In particolare detta polizza tiene indenne ATERSIR, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'Aggiudicatario possa arrecare ad ATERSIR, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al servizio. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ATERSIR e, pertanto, qualora l'Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito subito.

9. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'aggiudicazione ovvero l'affidamento del servizio sarà approvato con determinazione dirigenziale. L'efficacia definitiva dello stesso è subordinata:

 all'esito positivo degli accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del Dlgs 50/2016 e dei requisiti speciali previsti dal capitolato di gara;

La consegna del servizio avverrà presumibilmente entro il 1 febbraio 2022, e potrà avvenire in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

La stipula del contratto è subordinata:

- alla presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della proposta di aggiudicazione del servizio da parte del RUP;
- alla presentazione, da parte dell'operatore economico individuato, della polizza assicurativa resa ai sensi del precedente art. 8 del Disciplinare e con le caratteristiche nello stesso articolo indicate;
- alla consegna del numero necessario di marche da bollo dell'importo di € 16,00 cad. da apporre sul contratto e sul capitolato di appalto o alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'importo corrispondente (€ 80,00);

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per i depositi cauzionali.

L'Agenzia procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta.



Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia si riserva di aggiudicare la gara al secondo concorrente classificato.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta pubblicando altresì gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.atersir.emr.it

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Carini.
Informazioni relative alla presente procedura di gara possono essere richieste a
Alessandro Bazzani <u>alessandro.bazzani@atersir.emr.it</u>, 051 6373407
Freancesco Livi <u>francesco.livi@atersir.emr.it</u> 0516373415
Stefano Miglioli <u>stefano.miglioli@atersir.emr.it</u>, 051 6373435 per gli aspetti amministrativi.

Documenti da produrre in sede di gara (a cura del RUP):

Allegato A: DGUE editabile

<u>Allegato B: fac simile dichiarazioni integrative</u> Allegato C: tracciabilità flussi finanziari



Allegato alla determinazione n. 3 del 14 gennaio 2022

Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di supporto

tecnico all'Agenzia relativamente alle attività di applicazione del metodo tariffario rifiuti – MTR2 di cui alla deliberazione ARERA 363/2021/r/rif del 3 agosto 2021 nei confronti dei comuni dell' ATO - Emilia Romagna.

CIG 9065511855

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Amministrazione e
Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività Bologna, 14 gennaio 2022